



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E LA
DISCIPLINA
DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE**

COSTITUZIONE E DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 1 - Il Comune di Arona, nell'ambito della propria potestà organizzativa, provvede ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 ed istituisce l'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.P.) come previsto all'art.14 del citato decreto adeguandone le disposizioni alle peculiarità dell'ente.

Art. 2 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.P.) del Comune di Arona è organo composto da tre componenti, esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono nominati con decreto del Sindaco.

Art. 4 - I componenti l'Organismo indipendente di valutazione della performance devono possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del *management*, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Di norma per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è previsto il diploma di Laurea specialistica o quadriennale, in alternativa al requisito predetto è sufficiente il possesso dell'esperienza superiore ai cinque anni in posizione di responsabilità anche presso aziende private del campo del management della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 5 - Non possono essere nominati componenti l'Organismo indipendente di valutazione della performance, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini degli stessi e dei dipendenti comunali entro il 4° grado e coloro che sono legati all'ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d'opera.

Il componente dell'Organismo indipendente di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 6 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze meglio indicate nell'art.14 del D.Lgs. n. 150/2009.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita altresì le attività di controllo strategico di cui all'art.6, c. 1, del D. Lgs. N. 286 in data 30/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale organo possono essere conferite ulteriori competenze di volta in volta stabilite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance opera in posizione di piena autonomia, sulla base della documentazione fornita dai dirigenti e dai responsabili di servizio, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta.

Art. 8 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai dirigenti e ai responsabili di posizione organizzativa qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione comunale necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

Art. 9 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione e si potrà avvalere del personale e delle strutture messe a disposizione dall'Ente che provvede a nominare un dipendente per le

operazioni di segreteria dell'organo di valutazione, di prassi il responsabile del servizio risorse umane.

L'organismo potrà decidere di fissare riunioni e incontri anche fuori dalla sede comunale.

Art. 10 - Il numero delle sessioni dell'organo di valutazione è di prassi di due all'anno.

Ulteriori sessioni possono essere concordate, per necessità, quali pareri in materia di diritto del lavoro, controllo di gestione, reporting, contenziosi, controversie, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

Art. 11 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance riferisce al Sindaco e alla Giunta con la stessa periodicità prevista dal sistema di reporting e/o dal sistema di valutazione in vigore presso l'Ente, sull'andamento della gestione e sulla attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

Art. 12 - Al termine dell'istruttoria, l'Organismo indipendente di valutazione della performance presenta una relazione alla Giunta esprimendo parere tecnico consultivo favorevole o contrario, motivato, sulla erogazione dei compensi di merito ed alla retribuzione di risultato riferito al personale dirigenziale e direttivo dell'ente, così come sulla realizzazione di progetti o altre forme incentivanti.

Art. 13 - Le sedute dell'Organismo indipendente di valutazione della performance non sono pubbliche e devono essere verbalizzate; i verbali sono inviati per conoscenza al Sindaco, all'Assessore al personale ed al Segretario Generale fatti salvi gli aspetti legati all'attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 14 - L'Organismo indipendente di valutazione della performance dura in carica tre anni decorrenti dal decreto di nomina. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata purché adeguatamente motivata. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance possono rassegnare le dimissioni dall'incarico garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 15 - L'onere complessivo per il funzionamento dell'Organismo deve rispettare il disposto dell'art. 14 comma 11 del D.lgs. 150/2009.

Art. 16 - Essendo prevista la forma associata con altri Enti Locali per detto Organismo, per ragioni di economicità, la stessa può essere ricercata e favorita con i Comuni limitrofi.

Art. 17 - Per quanto non espressamente indicato nella presente disciplina si applicano le normative vigenti in materia.